

Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

Art. 3 Composizione delle Commissioni

Art. 4 Funzionamento delle Commissioni

Art. 5 Disposizioni transitorie

Art. 6 Abrogazione

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) la composizione e il funzionamento della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del compartimento marittimo di Trieste e della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del compartimento marittimo di Monfalcone, in conformità all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 2 Funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 70, della legge regionale 1/2005, le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 1, di seguito denominate Commissioni, esprimono pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei rispettivi compartimenti marittimi e, in particolare su:

- a) schemi di leggi e regolamenti regionali;
- b) piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi.

Art. 3 Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Direttore centrale competente in materia di pesca e acquicoltura, presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e sono composte da:

- a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di pesca e acquicoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
- c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale, o suo delegato;
- d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
- e) il Comandante della Capitaneria di porto territorialmente competente, o suo delegato;
- f) il direttore del mercato ittico di Trieste per la Commissione del compartimento marittimo di Trieste o i direttori dei mercati ittici di Grado e Marano per la Commissione del compartimento marittimo di Monfalcone;

- g) un esperto in materia di biologia marina designato dall' Università di Trieste;
- h) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;
- i) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;
- j) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

2. Le Commissioni rimangono in carica cinque anni.

Art. 4 Funzionamento delle Commissioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, le Commissioni sono convocate dal Presidente anche su richiesta di autorità marittime o di altre pubbliche amministrazioni interessate o di un terzo dei componenti.
2. L'avviso di convocazione delle Commissioni è inviato con strumenti informatici o telematici ovvero, qualora ciò non sia possibile, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e reca l'indicazione della data, dell'ora, della sede e dell'ordine del giorno della seduta. Unitamente alla convocazione è trasmessa copia della documentazione inerente l'ordine del giorno.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente può convocare i componenti delle Commissioni, in forma unificata, in relazione alla trattazione di materie e di funzioni di cui all'articolo 2 di interesse regionale ovvero comuni ai due compartimenti. Per il funzionamento delle sedute si applicano le disposizioni del presente articolo. Ciascun componente delle Commissioni riunite in forma unificata esprime un voto.
5. Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti ed associazioni operanti negli specifici settori.
6. Il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo delegato.
7. Il Servizio regionale competente in materia di pesca e acquacoltura assicura l'attività di segreteria delle Commissioni. Con decreto del Direttore del Servizio sono nominati il Segretario e il Vicesegretario, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge regionale 1/2005, ai componenti esterni delle Commissioni è corrisposto, per la partecipazione a ciascuna seduta, un gettone di presenza di euro 48,60.

Art. 5 Disposizioni transitorie

1. Le Commissioni di cui all'articolo 3 sono costituite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le Commissioni costituite in attuazione del decreto del Presidente della Regione 7 aprile 2005, n. 87 (Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1) restano in carica sino alla costituzione delle Commissioni di cui al presente regolamento.

Art. 6 Abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 87/2005.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE